



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORRILE ED IL COMUNE DI COLORNO  
PER LA GESTIONE COORDINATA DEL SERVIZIO  
DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE DI GIOVANI DISABILI  
(art. 30 - T.U.L. O.E.E.LL. n. 267/2000)**

**Art. 1  
Oggetto e fine**

1. I Comuni di Torrile e Colorno, che nel seguito della presente vengono definiti "Enti", stipulano la presente convenzione per gestire in modo coordinato il servizio di trasporto con accompagnatore di giovani disabili dalle loro residenze ai rispettivi centri socio-riabilitativi o ai luoghi di lavoro e ritorno.

**Art. 2  
Ente capofila**

1. Ente capofila dei rapporti regolati dalla presente convenzione è il Comune di Torrile che è delegato ad assumere le funzioni di gestione amministrativa e finanziaria del servizio stesso.

**Art. 3  
Modalità di esecuzione del servizio**

1. Il servizio di trasporto disabili con accompagnatore viene effettuato, a favore di utenti residenti nel territorio degli Enti stipulanti, mediante l'utilizzo del pulmino FIAT DUCATO, targato AM 222 KG, acquistato dai Comuni di Torrile e Colorno con il contributo della Regione Emilia-Romagna nel 1996 e rientrante nel parco automezzi del Comune di Torrile.

2. Il servizio viene eseguito tramite rapporto contrattuale con ditta esterna che provvede alla presa in carico di tutte le spese di esercizio e all'impiego di apposito personale (accompagnatore e conducente).

3. Il servizio sarà svolto in orario antimeridiano (Andata) e in orario pomeridiano (Ritorno), in relazione alle necessità degli utenti e dei centri da essi frequentati.

**Art. 4  
Spese di gestione**

1. Le spese per la gestione del servizio sono relative a:

- Tassa di proprietà
  - Assicurazione
  - Manutenzione (meccaniche, elettrauto, lavaggi, gomme e simili)
  - Carburante
  - Conducente
- Accompagnatore



**COMUNE DI TORRILE**  
PROVINCIA DI PARMA

---

e verranno sostenute dal Comune di Torrile, tramite voce apposita (tassa di proprietà e assicurazione) e tramite contratto di affidamento esterno del servizio.

**Art. 5**  
**Accesso al servizio**

1. L'accesso al servizio è possibile previa constatazione, da parte dei Servizi Sociali degli Enti, della disponibilità di posti.
2. Seguirà formale scambio di corrispondenza tra i Responsabili dei Settori a ratifica degli accordi intercorsi.

**Art. 6**  
**Rilevazione delle presenze**

1. Le presenze dei trasportati saranno rilevate dal personale assistente tramite tabelle mensili che saranno conservate a bordo del pulmino e, a fine mese, consegnate all'Ufficio Servizi SocioCulturali del Comune di Torrile.
2. Lo stesso ufficio provvederà a trasmettere al Comune di Colorno il rapporto-presenze mensili relativo ai propri cittadini trasportati.

**Art. 7**  
**Riparto delle spese**

1. Il Comune di Colorno si impegna a versare al Comune di Torrile una quota pari al 50% delle spese totali sostenute nel corso di ciascun anno finanziario di vigenza della presente convenzione.
2. La quota viene comunicata in via presuntiva nel mese di ottobre dell'anno precedente, per consentirne la previsione nel bilancio comunale.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno di vigenza della convenzione, il Comune di Colorno provvede al versamento al Comune di Torrile del 70% della quota annuale di propria competenza, nonché al versamento del saldo dell'anno precedente, previa presentazione della relativa rendicontazione annuale delle spese sostenute.

**Art. 8**  
**Diritto di rivalsa**

1. E' fatto salvo il diritto di ciascun Comune di esigere dai propri residenti che usufruiscono del servizio rivalsa in relazione a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

**Art. 9**  
**Durata**



**COMUNE DI TORRILE**  
PROVINCIA DI PARMA

1. La presente convenzione avrà efficacia per gli anni 2005-2006-2007 e 2008, con scadenza al 31 agosto e potrà essere rinnovata per un'uguale o diversa durata con deliberazione dei competenti organi dei due Enti.

**Art. 10**  
**Controlli e verifiche**

1. Sarà cura dei Comuni contraenti provvedere alla periodica verifica del servizio a garanzia del suo puntuale svolgimento, attraverso incontro semestrale tra i rispettivi responsabili del servizio, o tramite apposito scambio di corrispondenza.

**Art. 11**  
**Facoltà di recesso**

1. Gli Enti stipulanti si riservano di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- da parte del Comune di Colorno qualora il servizio sia erogato secondo modalità insoddisfacenti o non rispondenti alla reale necessità;
- da parte del Comune di Torrile nel caso di insolvenza da parte del Comune di Colorno
- comunque quando uno dei due Comuni ne dia formale disdetta entro 6 mesi.

2. Il recesso avrà efficacia decorsi sei mesi da apposita comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, previa risoluzione delle eventuali pendenze economiche.

**Art. 12**  
**Controversie**

1. In caso di controversie relative all'interpretazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri dei quali uno nominato da ognuna delle Giunte ed il terzo, se non nominato di comune accordo dalle Giunte, dal Presidente del Tribunale di Parma.

**Art. 13**  
**Registrazione**

1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

2. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Comune richiedente.

Per il Comune di Torrile

Per il Comune di Colorno